

COMUNE DI VEZZA D'OGGIO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione numero 31 del 22 dicembre 2018

Oggetto: **Revisione periodica al 31/12/2017 delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100. Esame ed approvazione.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore **10:30**, nella sala delle adunanze, vennero oggi convocati i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
RIZZI Giovanmaria Giacomo	SI	
RIZZI Daniele	SI	
GREGORINI Paolo Guerino	SI	
BONAVETTI Andrea		SI
PIAZZANI Sonia Luigina	SI	
BONAVETTI Ester		SI
LANZI Antonio	SI	
FACCHINETTI Giovanni	SI	
OCCHI Diego Martino	SI	
RIZZI Mattia		SI
BENAGLIO Guerino Antonio	SI	
Totali	8	3

Assiste all'adunanza il segretario comunale, **dott. Fabio Gregorini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Raggiunto il quorum necessario per la validità della riunione il Sindaco, **Giovanmaria Rizzi**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero **due** dell'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22 dicembre 2018

Oggetto: Revisione periodica al 31/12/2017 delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100. Esame ed approvazione.

Il Sindaco relaziona sull'argomento posto all'ordine del giorno; elenca le società partecipate sia direttamente che indirettamente, le finalità di ciascuna società ed illustra le motivazioni alla base della proposta di mantenimento delle medesime.

All'apertura del dibattito il consigliere Diego Occhi chiede quali siano le ragioni della diminuzione del risultato d'esercizio 2017 della S.E.V. Srl; il Sindaco motiva tale riduzione con la fine degli incentivi sull'impianto Vezza2 e l'avvio dei due nuovi impianti solo a fine 2017.

Seguono i seguenti interventi:

- Diego Occhi, in merito ad un ruolo futuro più operativo da assegnare alla S.E.V. anche per altri investimenti, essendo improbabile la realizzazione di nuovi impianti idroelettrici, mentre la partecipazione nella S.I.T Spa dovrebbe essere potenziata. Risponde il Sindaco affermando anch'esso improbabile la possibilità futura di investire nell'idroelettrico, mentre si potrebbe pensare ad uno sviluppo nel settore dell'energia solare o comunque in altre tipologie di investimento, rammentando che ogni decisione in merito deve essere condivisa con il socio privato che ovviamente persegue obiettivi diversi; per quanto riguarda la S.I.T. si valuterà nell'eventualità di una nuova apertura delle sottoscrizioni di aumento del capitale sociale;

- Guerino Benaglio chiede precisazioni sulla partecipazione nei Consorzi e chiarimenti sulla S.I.V. cui risponde il Sindaco precisando che in Comunità Montana è stato approvato un ordine del giorno per richiedere il riconoscimento della Valle Camonica quale ambito territoriale ottimale per la gestione dei servizi idrici, da sottoporre a breve anche al Consiglio comunale.

Non essendovi altre richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione del presente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Vezza d'Oglio, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30/09/2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla

redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 1 del 18/12/2018 che si allega alla presente sub B), rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

PRECISATO che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta al Consiglio comunale per l'approvazione, sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile della ragioneria dell'ente, in ordine alla regolarità contabile; i pareri sono allegati alla deliberazione;

CON VOTI favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Occhi Diego e Benaglio Guerino) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Vezza d'Oglio detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/2017 n. 100 e dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il mantenimento di tutte le partecipate dando quindi atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico dell'ente in materia di società partecipate;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 22 dicembre 2018

Oggetto: **Revisione periodica al 31/12/2017 delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100. Esame ed approvazione.**

Il responsabile del **servizio economico-finanziario**, nonché **della ragioneria** dell'ente ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile** della presente proposta di deliberazione.



Il Responsabile del servizio
(rag. Fiorenza Canossi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fiorenza Canossi".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giovanmaria Rizzi



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gregorini dott. Fabio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 12.01.2019



Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata affissa nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it per quindici giorni consecutivi dal 12.01.2019 al 27.01.2019

e che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 07.02.2019



Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Veza D'Oglio, li _____.

Il Segretario Comunale
(Gregorini dott. Fabio)